

N. 3769 RUOLO GENERALE ANNO 2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE

composta dai magistrati
Dott. Margherita Monte
Dott. Irene Lupo
Dott. Francesca Vullo
ha pronunciato il seguente

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

SENTENZA

Nella procedura di reclamo ex art 51 ccii avverso la sentenza n. 886/25 del 30-10-25 del tribunale di Milano avente ad oggetto il rigetto della domanda di omologazione del concordato semplificato di gruppo e l'apertura della liquidazione giudiziale del [redacted] iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa

da

[redacted] (C.F. [redacted]), [redacted] (C.F. [redacted]), [redacted] (C.F. [redacted]), [redacted] (C.F. [redacted]), [redacted] (C.F. [redacted]), [redacted] (C.F. [redacted]), [redacted] (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. [redacted] e

[redacted] con elezione di domicilio in [redacted], presso e nello studio dell'avv.

[redacted];
-reclamante-

CONTRO

[redacted] (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'AVVOCATURA STATO MILANO con elezione di domicilio in VIA CARLO FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO ;

[redacted];
[redacted]. GIUDIZ. [redacted]

_____ (C.F.), contumace
-reclamati-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

_____ - _____ - _____ - _____
_____ - _____ _____ costituenti il _____
_____ propongono _____ avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 886/2025 emessa in data 30.10.2025 e notificata in data 4.12.2025 con la quale è stata rigettata la domanda di omologazione del concordato semplificato del _____ e dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale del Gruppo e delle Società.

Le reclamanti hanno premesso in fatto che le Società del _____, sottoposte alla direzione e coordinamento del sig. _____ hanno svolto, sino all'anno 2023, prestazioni di servizi di logistica e di trasporto omettendo il versamento di imposte e contributi, accumulando a tale titolo ingenti passività con l'Erario. Nell'ambito del procedimento penale relativo a reati tributari, le società sono state sottoposte a sequestro preventivo avente ad oggetto la somma di oltre 21 milioni di euro e dal giugno 2023 svolgono la propria attività indirettamente, a seguito dell'affitto dei rispettivi rami d'azienda a terzi.

Il _____, ha inizialmente presentato in data 14-7-23 ricorso ex art 44 primo comma ccii riservandosi di presentare nel termine assegnato una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione ex art 57 ccii entro il termine prorogato del 13-11-24.

In data 14 novembre 2023, ha poi depositato presso la Direzione Provinciale una proposta di transazione fiscale nell'ambito delle trattative che precedono l'accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 44, 57, 63 e 284 del Codice della Crisi. Tale proposta è stata archiviata per improcedibilità, atteso il mancato deposito dell'attestazione del professionista indipendente entro i termini richiesti, che impediva l'istruttoria della proposta secondo i parametri fissati dal legislatore.

In data 17 ottobre 2024 le società del _____ hanno depositato, istanza di accesso alla composizione negoziata ex art. 14 e ss. CC.II., con nomina pubblicata in pari data in Camera di Commercio dell'esperto.

In data 20-3-25 l'esperto ha redatto la propria relazione finale concludendo che sebbene le trattative si fossero svolte secondo correttezza e buona fede non avevano avuto esito positivo non essendo praticabile nessuna delle alternative definitive previste nell'art. 23 ccii.

In data 19-5-25 con istanza ex art. 25 sexies ccii le società hanno presentato ricorso per l'omologa di un concordato semplificato di gruppo unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art 39 ccii .

Con decreto 26-6-25 è stata fissata l'udienza del 30-10-25 per l'omologa del concordato semplificato assegnando termine all'ausiliario nominato per il deposito del parere ex art. 25 sexies comma 4.

All'esito del procedimento il tribunale accogliendo l'opposizione dell' [REDACTED], ha rigettato l'istanza di omologa e dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale.

In particolare, il Tribunale ha fondato il rigetto della domanda di concordato semplificato sulle seguenti ragioni:

- (i) le trattative condotte dalle Società con i creditori (segnatamente con i creditori pubblici) durante la composizione negoziata che ha preceduto il deposito della domanda di concordato semplificato non si sarebbero svolte secondo buona fede;
- (ii) non vi sarebbe certezza sull'effettiva possibilità di incasso della finanza esterna entro il termine previsto dal Piano.

Avverso il provvedimento hanno proposto reclamo le società lamentando l'erroneità della decisione in punto:

- (i) esclusione della sussistenza della buona fede nella conduzione delle trattative nella CNC di gruppo;
- (ii) fattibilità del Piano con riferimento all'apporto di finanza esterna

Si sono costituiti [REDACTED] e [REDACTED] chiedendo il rigetto del reclamo mentre nessuno si costituiva per la procedura che veniva dichiarata contumace. All'esito della discussione la corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di reclamo il Gruppo lamenta l'erroneità della Sentenza in punto di esclusione della sussistenza della buona fede nella conduzione delle trattative nella CNC di gruppo.

Prima di esaminare il motivo di appello va premesso che la composizione negoziata della crisi ex art 25 ccii prevedeva il soddisfacimento dei creditori mediante:

- a. i canoni dei rami d'azienda affittati a [REDACTED] e [REDACTED] maturati sino al perfezionamento del contratto di compravendita di cui al punto b);
- b. il corrispettivo per la cessione ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. d), CCII dei Rami d'Azienda, da versarsi in n. 180 rate mensili di pari importo;
- c. l'apporto di finanza esterna a sostegno del risanamento per 2 milioni di Euro.
- d) una consistente falciatura (di oltre il 90%) e dilazione (per 15 anni) del debito tributario.

In particolare, la proposta prevedeva il pagamento dei debiti tributari in misura pari al 9% in n. 180 rate mensili di pari importo, per effetto del perfezionamento di un accordo transattivo ai sensi del novellato art. 23, co. 2-bis, CCII.

Assumono le reclamanti di aver immediatamente avviato le trattative sia con i due principali creditori, [redacted] e [redacted] (rappresentanti oltre l'80% del ceto creditorio), che con tutti i creditori chirografari, come illustrato nella relazione finale ex art. 17 CCII dell'Esperto nominato dalla Camera di Commercio e che le trattative non sortirono esito positivo per indisponibilità dei creditori predetti.

Censurano pertanto la decisione del Tribunale, secondo cui la proposta avanzata all'[redacted] era fin dall'inizio irricevibile e contraria a correttezza e buona fede, perché prevedeva uno stralcio molto elevato del debito (con pagamento del 9% dilazionato in 15 anni) e dunque era priva di concrete possibilità di successo.

Sostengono, invece, di aver condotto le trattative in modo trasparente, fornendo una completa rappresentazione della situazione di crisi, delle sue cause e delle possibili soluzioni, mettendo i creditori nella condizione di valutare consapevolmente la proposta.

Quanto al contenuto della proposta, le società affermano che essa era concreta e praticabile. Il pagamento del debito fiscale, seppur ridotto al 9% e dilazionato nel tempo, era sostenuto da un piano industriale realistico. Inoltre, secondo le società, la proposta avrebbe garantito ai creditori un risultato migliore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, nella quale il valore degli asset si sarebbe verosimilmente ridotto.

A sostegno di questa tesi parte reclamante richiama anche i pareri dell'Esperto e dell'Ausiliario, entrambi favorevoli. L'Esperto ha ritenuto il tentativo di risanamento serio e meritevole, con concrete possibilità di successo, mentre l'Ausiliario ha escluso qualsiasi profilo di scorrettezza nella conduzione delle trattative, evidenziando anzi criticità nel comportamento dell'[redacted], atteso che la predetta ha inizialmente dichiarato di non avere preclusioni all'avvio delle trattative salvo poi manifestare una totale chiusura solo in un momento successivo.

Le società contestano inoltre l'impostazione giuridica del Tribunale, osservando che la legge non prevede né una percentuale minima di soddisfacimento dei crediti fiscali né un limite massimo alla durata della dilazione. L'unico vero criterio è quello della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. In questa prospettiva, una proposta con pagamento ridotto e dilazionato nel tempo non può essere considerata di per sé inaccettabile, anche perché nella prassi esistono numerosi casi di accordi fiscali con dilazioni anche superiori ai dieci o venti anni, atteso che la durata della dilazione non coincide con la durata del piano che prelude solo al ritorno della società in una

condizione di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale che renda sostenibile il debito.

In conclusione, le società sostengono che la mancanza di accordo non sia imputabile a un loro comportamento scorretto, ma alla successiva chiusura da parte dell' [REDACTED] .

Tanto premesso la Corte osserva quanto segue.

Come risulta anche dal parere dell'ausiliario nell'ambito del concordato semplificato, *“la numerosità di rapporti di appalto e subappalto configurati quale illegittima intermediazione di personale, la grande quantità di soggetti coinvolti e di pagamenti effettuati da ex clienti in surroga e/o in virtù di delegazione di pagamento, la perdurante pendenza dell'attività accertativa da parte dell' [REDACTED] e degli enti previdenziali impediscono a tutt'oggi di avere un quadro cristallizzato dell'esposizione debitoria delle varie società”*.

A fronte di un debito pacificamente non consolidato, il progetto di piano di risanamento indicava debiti verso l'erario per 94.702.161 e un soddisfacimento in misura del 9% in 180 rate per effetto del perfezionamento di un accordo transattivo ex art. 23 co 2 bis ccii.

Tuttavia, attesa l'oggettiva incertezza del debito non suscettibile di consolidamento in tempi brevi da parte dell' [REDACTED] per la complessità sopra detta imputabile, con tutta evidenza, alla condotta illecita delle società, nonché la percentuale (già ridotta) e i tempi (estremamente dilatati), il progetto di risanamento si prospettava non come una proposta concretamente valutabile dal debitore bensì come un mero auspicio.

Infatti, la società non ha indicato un range debitorio o introdotto una clausola di adeguamento automatico sì da rendere la proposta determinabile e il debito, pur incerto, non indeterminato; solo in questo caso il Fisco avrebbe potuto valutare i vari scenari (minimo e massimo) e quindi giudicare la convenienza del piano e accedere non a semplici interlocuzioni, come è accaduto, ma a una vera e propria trattativa che nella specie, non essendo in concreto praticabile, è dunque mancata. A riprova della aleatorietà della proposta va rilevato che nel breve lasso temporale tra la fase della negoziazione e l'introduzione del concordato semplificato il debito predetto era lievitato ad euro 113.000 Euro (pur non essendosi ancora esaurita l'attività di controllo della Direzione Provinciale) come risulta dalla relazione dell'ausiliario.

Del tutto condivisibile è dunque la decisione del tribunale che ha così statuito *“intanto si può affermare che le trattative siano intavolate e svolte secondo buona fede in quanto la proposta formulata possa convincere un creditore ragionevole che il proprio credito, per percentuale di soddisfo, sicurezza del rientro e relative tempistiche, sia adeguatamente tutelato rispetto all'alternativa liquidatoria. Ciò che nel caso di specie non era quantomeno nei confronti dell'erario dello stato che*

avrebbe potuto ricevere nell'arco di 15 anni (e quindi in un arco temporale in cui qualsiasi previsione diviene del tutto imponderabile) il soddisfacimento di solo il 9% delle proprie ragioni peraltro non ancora consolidate.”

In conclusione l' assenza di buona fede nelle trattative deve essere ascritta al gruppo che attraverso una parvenza di proposta ha intavolato un simulacro di trattativa, priva come tale di reale sostanza.

Del resto, come eccepito dall'avvocatura nelle sue difese, nonostante il gruppo avesse prospettato la presentazione di proposta di accordo transattivo ex art 23 comma 2 bis ccii, tale proposta (che avrebbe dovuto essere corredata da una attestazione di convenienza da parte di un professionista) non veniva avanzata dalla debitrice né l'ausiliario relazionava in merito.

Si osserva a tale proposito che, sebbene l'art. 23, co. 2-bis ccii consenta ma non imponga di formulare una proposta al Fisco, una volta che la debitrice la indichi come percorso del progetto di risanamento, laddove l'esposizione verso l'agenzia delle entrate sia assolutamente determinante (come nel caso di specie) per il risanamento, la mancata attivazione della proposta diventa un fatto rilevante al fine della valutazione della diligenza e della buona fede del debitore, intesa anche come ragionevolezza e coerenza della condotta che deve con trasparenza e sollecitudine ispirare fiducia nei creditori al fine di creare l'*humus* per le trattative che sono l'essenza della composizione negoziata. .

Si deve pertanto concludere che la proposta di soluzione della crisi era contraria a buona fede risolvendosi in una mera intenzione, priva di reale concretezza con finalità dilatoria e strumentale all'accesso del concordato semplificato, quest'ultimo attuabile esclusivamente all'esito della composizione negoziata e solo nel caso in cui l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative pur essendosi svolte secondo correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'art. 23, commi 1 e 2, lett. b) CCII non sono praticabili.

Infatti il concordato semplificato da un lato costituisce l'esito terminale del percorso avviato con la composizione negoziata in vista di un risanamento che non ha avuto possibilità di affermarsi perché la volontà delle parti non si è incontrata in tal senso , dall'altro, proprio per questo, non prevede la formazione di un consenso in ordine alla strategia liquidatoria adottata, l'unica possibile, e quindi non contempla nemmeno il voto , atteggiandosi come procedura di concordato coattivo. L'unico requisito minimale di convenienza che la proposta deve avere, perciò è che l'offerta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o controllata.

Pur essendo il rigetto del primo motivo di reclamo assorbente, a mero fine di completezza si osserva che anche il secondo motivo di reclamo è infondato.

Con il secondo motivo di reclamo le società lamentano l'erroneità della sentenza in punto fattibilità del piano¹ con riferimento all'apporto di finanza esterna.

Il Tribunale ha ritenuto il piano non fattibile, per la mancanza di certezza sull'apporto di finanza esterna, sulla disponibilità effettiva delle somme promesse nonché sulla capienza delle garanzie immobiliari, circostanze queste che avrebbero potuto azzerare il già scarno soddisfacimento dei creditori.

Le società contestano le conclusioni del Tribunale assumendo che la fattibilità del piano ex art. 112 comma 1 lett g va intesa come "non manifesta inattitudine" del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

In ogni caso, il giudizio di fattibilità anche ad un controllo più pregnante secondo le società sarebbe positivo.

Infatti, anche volendo applicare un criterio più rigoroso, secondo le reclamanti il piano sarebbe comunque pienamente sostenibile. Gli impegni di finanza esterna, a loro dire, non sono solo formali, ma concretamente supportati da risorse già disponibili o facilmente realizzabili. [redacted] dispone già di liquidità superiore all'importo promesso, mentre [redacted] ha ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto per un proprio immobile che le consentirebbe di ottenere le risorse necessarie. Complessivamente, le somme disponibili sono sostanzialmente in linea con il fabbisogno del piano.

¹ " il piano liquidatorio su cui è fondata la proposta concordataria prevede il soddisfacimento dei creditori mediante:
a. l'incasso dei canoni d'affitto dei Rami d'Azienda maturandi sino al perfezionamento della loro definitiva cessione;
b. il realizzo del corrispettivo per la cessione dei Rami d'Azienda;
c. la liquidazione degli ulteriori attivi di tutte le Società, composti essenzialmente da crediti;
d. il ricavato delle azioni di responsabilità e risarcitorie nei confronti dei precedenti amministratori delle Società, nonché di tutti gli altri soggetti responsabili del dissesto delle Società;
e. gli apporti di finanza esterna:
(i) da [redacted] per Euro 720.000 a pagamento del credito di ^{Part} per le anticipazioni eseguite in favore dei dipendenti delle altre società del gruppo, garantito dal vincolo di destinazione costituito sugli immobili di via Michetti;
(ii) da [redacted] (società riconducibile allo stesso ^{Per-} "[redacted]") per Euro 1.720.000, a pagamento del saldo dell'ultima rata del ravvedimento operoso, anch'esso garantito dal vincolo di destinazione costituito sugli immobili di via Rosellini;
(iii) da [redacted] (moglie di [redacted]) per Euro 1,5 milioni, da destinarsi al pagamento dei creditori privilegiati degradati al chirografo per incapacienza e chirografari ab origine delle Società, parimenti garantito dal vincolo di destinazione costituito sull'immobile di piazza della Repubblica.
L'adempimento del Piano consente di offrire ai creditori:
- il pagamento integrale, alle rispettive scadenze, delle spese di ristrutturazione e dei crediti prededucibili legalmente sorti durante la procedura concorsuale per la gestione del patrimonio delle Società;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati capienti rispetto al valore dell'attivo concordatario, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, entro il termine di 90 giorni dalla definitiva omologazione del concordato semplificato di gruppo ("Omologazione Definitiva") ovvero, ove successivo, da quello di realizzo degli attivi sui quali sussistono le rispettive cause di prelazione;
- il pagamento dei creditori privilegiati degradati al chirografo per incapacienza rispetto al valore dell'attivo concordatario ex art. 84, co. 5, CCII, nonché dei creditori chirografari ab origine in misura pari all'1% entro il termine di 90 giorni dalla Omologazione Definitiva.
In sostanza la società intende soddisfare con risorse proprie (affitto e vendita di due aziende, recupero dei crediti e azioni risarcitorie nei confronti degli amministratori e di soggetti terzi) la prededuzione e il privilegio nei limiti della capienza ex art. 84, co. 5, giusta attestazione in atti, nonché, con finanza esterna, il chirografo, anche a seguito di degrado, nella misura indicata nell'1% su un passivo stimato in circa euro 150 mln"

Inoltre, tali impegni sono assistiti da garanzie precise: su immobili di proprietà sono stati costituiti vincoli di destinazione che consentono, in caso di inadempimento, la vendita degli stessi da parte del liquidatore per soddisfare i creditori. La solidità di queste garanzie, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, è stata già valutata positivamente sia dall'esperto sia dall'ausiliario nominati nella procedura, i quali hanno escluso particolari criticità e hanno ritenuto il piano non manifestamente inidoneo, anzi complessivamente fattibile.

Ciò premesso ritiene la Corte di dover condividere quanto rilevato dal tribunale e cioè che *“non vi è prova che i garanti abbiano la provvista necessaria al pagamento di quanto promesso nel termine stabilito e in caso di mancato adempimento spontaneo nulla assicura che gli immobili offerti in garanzia saranno effettivamente capienti mentre risulta del tutto esclusa la possibilità che le obbligazioni assunte potranno essere, agendo in via esecutiva, pagate nei termini indicati”*

Infatti, in un'eventuale azione esecutiva, il pronto realizzo degli immobili posti in garanzia potrebbe determinare, oltre ai maggiori costi della procedura, un forte abbattimento del relativo valore, con il concreto rischio che lo stesso non riesca a coprire l'importo proposto garantito. Tale assunto non può essere superato neanche da quanto dedotto dalle società in merito alla circostanza per cui sia [redacted] che la Signora [redacted] (prestatori delle garanzie in esame) dispongono o disporranno a breve delle risorse per adempiere.

Il fatto che il saldo del conto corrente intestato alla Signora [redacted] superi l'importo della garanzia prestata, non costituisce di per sé una certezza, contrariamente a quanto assume parte reclamante, in quanto tale saldo non risulta in alcun modo vincolato in favore della procedura e comunque, anche volendo assumere che lo stesso rimanga invariato, in caso di mancato adempimento spontaneo, dovrebbe farsi ricorso ad una procedura esecutiva, che certamente non consentirebbe di rispettare i tempi del piano ed eroderebbe ulteriormente le già scarse risorse destinate al soddisfacimento dei creditori chirografari originari e degradati.

Lo stesso dicasi per la circostanza dedotta dalla reclamante in merito alla proposta irrevocabile di acquisto ricevuta da [redacted], proposta irrevocabile di acquisto che, essendo condizionata alla concessione di un mutuo per l'intero prezzo appare quanto meno irrealistica.

Dunque, la mancanza di certezza sull'effettiva possibilità di incasso della finanza esterna nei termini stabiliti rende manifestamente improbabile l'esiguo soddisfacimento nella misura dell'1% dei creditori chirografari di cui 9.601.975,00 originari ed euro 133.147.839,00 per degrado. A tali creditori rispetto ai quali non è prevista alcuna espressione di volontà adesiva, non resta, per far valere il proprio dissenso che coltivare l'opposizione che, proprio per la coattività della procedura, richiede un controllo molto più pregante dell'autorità giudiziaria che intercetta anche la fattibilità economica del piano liquidatorio proposto. Va, infatti, rammentato che la valutazione del tribunale, in sede di opposizione è individuale e specifica per ogni

creditore: è sufficiente che anche un solo creditore subisca pregiudizio o non tragga utilità per determinare il diniego dell'omologazione.

A questo proposito si osserva che la relazione dell'esperto conclude in modo sibillino in punto fattibilità del piano e assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, collegando il giudizio positivo alla condizione che non si concretizzi il rischio connesso alla pretesa impositiva delle sopravvenienze attive conseguenti allo stralcio delle passività (di 150 milioni) *“che renderebbero il piano irrealizzabile soprattutto per il fatto che , costituendo le sopravvenienze attive un presupposto impositivo successivo al deposito del ricorso, le relative imposte non potrebbero che essere considerate prededucibili”*.

Lo stesso ausiliario poi non appare lineare, e nemmeno coerente là ove riconosce tuttavia che allo stato de iure condito, non risulta applicabile al concordato semplificato l'esclusione da imposizione diretta prevista dall'art. 88 comma 4 ter del tuir.

Dunque, rebus sic stantibus non vi è dubbio che tale pretesa impositiva si concretizzerà.

E infatti l' [redacted] nella sua costituzione opponendosi all'omologa evidenzia che *“ a norma dell'articolo 25-sexies, comma 5, del Codice della crisi, il concordato semplificato può essere omologato solo se non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; quindi a fronte del medesimo patrimonio dell'impresa debitrice il concordato semplificato è matematicamente meno conveniente per i creditori della liquidazione giudiziale, poiché una parte di quel patrimonio deve essere destinato all'Erario per pagare imposte relative alle sopravvenienze che non si renderebbero invece dovute in caso di liquidazione giudiziale. Significa, conseguentemente, che, essendo pregiudizievole, cioè meno conveniente, per i creditori rispetto a quest'ultima procedura, il concordato semplificato non può essere omologato”*.

Giacchè l'imposizione prededucibile predetta costituisce un aumento dell'obbligazione tributaria che integra inevitabilmente un risultato di riparto meno positivo per i creditori pregressi oppositori del concordato, anche sotto questo profilo l' opposizione dell' [redacted] all'omologa del concordato è fondata e il reclamo del Gruppo alla sentenza di liquidazione giudiziale deve essere rigettato.

La reclamata sentenza merita dunque integrale conferma con condanna delle parti reclamanti al pagamento delle spese sostenute dalle parti reclamate, liquidate ex art. 1 comma 10 sexies dm 147/22 come da dispositivo, qualificato il procedimento di valore indeterminabile complessità alta (cfr. Cass. S.U. n. 16300/2007 e, nello stesso senso, Cass. n. 1346/2013).

Va, infine, dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.

P.Q.M.

La Corte respinge il reclamo avverso la sentenza n. 886/25 del 30-10-25 del tribunale di Milano .

Condanna le parti reclamanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] che liquida per ciascuna di esse in euro 9000,00 per compenso professionale , oltre spese generali e oneri di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle reclamanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.

Così deciso in Milano, 23/04/2026

Il Consigliere estensore
Irene Lupo

Il Presidente
Margherita Monte